

Rapporto

numero

6435 R

Concerne

data

7 dicembre 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

della Commissione della legislazione sul messaggio 21 dicembre 2010 concernente la revisione parziale della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP)

1. COSA SI PROPONE CON QUESTO MESSAGGIO

Avviato e consolidato a livello di istituzioni locali il grande cantiere delle aggregazioni comunali, si è rivelato inevitabile occuparsi, in forma complementare ma con spirito e progetto per certi versi analogo, del Patriziato. Un cammino lento, promosso e coordinato dal Cantone in concerto e condivisione con l'ALPA (Alleanza patriziale ticinese). Un'evoluzione che ha il suo punto di partenza all'inizio degli anni '70: dopo lo storico "dualismo" e il successivo prevalere del Comune politico, l'ipotesi di integrare il Patriziato nel Comune politico, superata con il convincimento, confermato dal Parlamento, che l'istituto patriziale aveva ancora piena ragione di essere.

A vent'anni dall'entrata in vigore della legge organica patriziale (LOP, 28 aprile 1992) con la presente revisione si intende proporre, laddove ciò è oggettivamente possibile, di offrire strumenti tendenti a rivitalizzare il Patriziato soprattutto nella gestione e nella manutenzione del territorio quale attore istituzionale, accanto al Comune, del Cantone. È utile rammentare a questo proposito che i 212 patriziati riconosciuti sono proprietari complessivamente quasi del 75% dei 142 mila ettari di bosco, estensione equivalente a metà della superficie del Cantone.

Il messaggio governativo presenta un'ampia e dettagliata disamina, alla quale in parte attingeremo e in parte proporremo delle sintesi, per giungere alle conclusioni. Due ponderosi studi sono poi offerti alla lettura di chi per motivi storici, per le tradizioni, per le analisi socioeconomiche e il dettaglio delle prospettive di realizzazione, volesse approfondire: *Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese* (2009) e il precedente e anticipatore per certi versi *Documenti della Commissione di studio sul Patriziato ticinese* (1975).

Non dimentichiamo due pubblicazioni scolastiche del passato *Frassineto* (1942/1952) di Brenno Bertoni e *Il cittadino* (1940) di L. Donini e A. Scavone, laddove anche di Patriziato si parla, per ricordare che la civica era un tempo materia ben presente nei programmi educativi della scuola ticinese, oggi di "remota" e solo occasionale presenza. Ciò che giustifica il breve schizzo storico che segue (ricavato in forma riassuntiva da *Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese*, con citazioni in corsivo da autori indicati nella bibliografia dell'ampio studio).

2. PATRIZIATO: STORIA E TRADIZIONE

È opportuno chiarire, dapprima, che cosa si intende con il termine "Enti patriziali", quale corporazione di diritto pubblico. Questa espressione raggruppa in realtà 5 tipi di Enti:

- **Patriziato:** in Ticino con questo termine si intende il Comune patriziale. Si tratta, in origine, di una «*collettività di diritto pubblico i cui membri possiedono la medesima attinenza di una località, il Comune patriziale amministra in genere i propri beni (beni patriziali)*» (Sieber, 2005: *Comune patriziale*).
- **Vicinato:** nel passato, soprattutto nelle valli, ve ne era uno per ogni nucleo abitato, essi «*si occupavano delle fontane, della polizia del fuoco, dei diritti di passo, dei permessi di costruzioni ecc.*» (Celio, 2004: 53).
- **Degagna:** rappresenta un «*Ente viciniale presente specialmente in Leventina quale sottodivisione della Vicinanza. Nata come unità ecclesiastico-territoriale, si è progressivamente trasformata in suddivisione a carattere economico con l'attribuzione ai suoi membri di alcuni diritti di godimento sui beni comuni; con tale evoluzione ha assunto le caratteristiche di una corporazione di diritto privato. Tra le competenze della degagna vi erano la gestione degli alpeggi e dei boschi, dei diritti di soma, la manutenzione delle strade...*» (Orelli, 2005: *Degagna*).
- **Cassinareccio:** secondo il *Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana* (VSI) questo termine è sinonimo di *maggengo* (VSI, Vol IV: 312). In pratica esso rappresenta una corporazione di vicini aventi il diritto di godimento di un alpe.

Inoltre si trova anche il termine **Boggesi**, che deriva dal vocabolo *Bògia* e rappresenta «*1) membro di una 'boggia', il complesso dei vicini usufruttuari pro tempore (a) o proprietari (b) dei diritti di erba su di un alpe, usino o non usino di tali diritti; 2) membro di una corporazione proprietaria di un alpe*» (VSI, Vol II, II: 589).

Le origini del Patriziato sono da ricondurre ad una forma di governo, ad un'organizzazione comunitaria tipica della nostra regione, denominata *Vicinato* o *Vicinia*. La quale si è formata, dal profilo istituzionale-amministrativo, a partire dal XII secolo, sul modello del libero Comune lombardo uscito dalla "lotta delle investiture", retto da statuti civili e criminali (propri o plebani) la cui origine storica e matrice è unica.

Essa fa sostanzialmente capo al diritto romano e a quello longobardo, ed è fondata sui combinati principi di autonomia e federalismo, che si sono fundamentalmente trasmessi, pur nell'evoluzione dei tempi e della società fino ai nostri giorni.

Come sottolinea Giovanna Scolari, riprendendo il pensiero di Max Weber, «*nella comunità vicinale si praticava un'attività comune, di vicinato che permetteva di soddisfare quei bisogni che sorgevano da situazioni di particolare pericolo ed a cui la comunità familiare non poteva far fronte*» (Weber, 1995b: 85 e ss., citato da Scolari, 2003: 41).

In altre parole, essa rappresentava «*un'associazione o un consorzio di famiglie originarie del luogo, che si riunivano per godere dei beni comuni, per provvedere alla mutua difesa, al mantenimento delle strade, acque, ponti, spesso della chiesa vicinale ed al regolamento di fondi, pascoli e boschi*» (Bellato, 1998-1999: 5).

Il periodo della Repubblica Elvetica: 1798-1803

La nascita della Repubblica Elvetica, fondata sugli ideali della rivoluzione francese, segnò il tentativo, da parte dei francesi di abolire la *Vicinia*. Essi ritennero infatti, erroneamente, che la *Vicinia* fosse una sorta di privilegio aristocratico.

Il Decreto del Consiglio provvisorio, del 19 marzo 1798 annunciava che *«la libertà e l'uguaglianza pongono ad uno stesso livello dei diritti dell'uomo, il nobile ed il plebeo. Le distinzioni di nobiltà e feudalità, gli emblemi gentilizi e simili, sono le odiate insegne del fasto aristocratico. La democrazia non conosce distintivo che quello dei meriti e dei talenti. Appoggiato a queste basi il Consiglio provvisorio decreta: 1. La nobiltà, il Patriziato, i diritti feudali e la caccia riservata sono d'ora in avanti aboliti»* (Ibidem: 12-13).

Da quel momento in poi il termine *Patriziato*, utilizzato con un'accezione negativa, prese il posto della *Vicinia*. Nonostante ciò, secondo Pio Caroni citato da Giovanna Scolari, la totale abolizione del Vicinato non riuscì, ma l'Elvetica, *«con la legge sulla organizzazione delle municipalità del 13 novembre 1798, sanciva un dualismo comunale formato dal vecchio comune patriziale che manteneva i suoi beni e la loro amministrazione, e dal comune politico che comprendeva la totalità dei cittadini attivi»* (Caroni, 1963: 747, citato da Scolari, 2003: 42). Dualismo che verrà proclamato nella legge organica patriziale (LOP) del 1835.

Il Comune patriziale: 1803-1835

Con la Costituzione ticinese contenuta nell'Atto di Mediazione del 1803, accanto al Patriziato viene istituito il Comune politico: inizia così il periodo del *Comune patriziale*. Tale termine deriva dal fatto che secondo l'art. 3 della Costituzione cantonale allora vigente, la condizione necessaria per poter esercitare i diritti politici e per ottenere la cittadinanza, era l'appartenenza ad un Patriziato.

Per questo motivo, l'autogoverno locale era controllato completamente dai cittadini patrizi. Questa sostanziale subordinazione del Comune politico al Patriziato perdurò fino al 1835.

Il dualismo comunale

La LOP del 1° giugno 1835, stabilendo la divisione tra Comune politico e Comune patriziale, rappresenta un punto di svolta nella storia dell'Ente. Come dimostrato da diversi studiosi del tema, si tratta però unicamente *«di una scissione formale in quanto, tra le due istituzioni, continuano a sussistere forti legami che ostacolano una completa divisione anche dal punto di vista sostanziale. Innanzitutto, infatti, per esercitare i diritti politici vi è ancora l'esigenza di appartenere ad un Patriziato, così come per ottenere la naturalizzazione, cioè l'acquisto della cittadinanza cantonale. Inoltre con la LOP 1835 non viene ancora attuata la divisione patrimoniale tra Comune politico e Patriziato»* (Bellato, 1998-1999: 25).

L'effettiva separazione avvenne soltanto alcuni decenni dopo e fu il risultato di tre cambiamenti fondamentali. Seguendo il pensiero di Pio Caroni, la Scolari li riassume nel seguente modo:

- a) *«abolizione dell'appartenenza al Patriziato quale presupposto per l'esercizio dei diritti politici (fine dello sviluppo: 1858);*
- b) *abolizione dell'appartenenza al Patriziato quale presupposto per la naturalizzazione, ossia per l'acquisto della cittadinanza cantonale; introduzione, al suo posto, del concetto di attinenza comunale (fine sviluppo: 1861);*
- c) *divisione patrimoniale tra comune politico e Comune patriziale. La separazione avvenne, specialmente, con la Legge Organica Comunale del 1854»* (Caroni, 1963: 748 e ss., citato da Scolari, 2003: 43-44).

Attraverso la divisione patrimoniale *«al Comune fu dato tutto quanto serviva all'universalità degli abitanti, mentre al Patriziato restò il cosiddetto patrimonio godibile. Fu così che il*

Comune ricevette gli acquedotti, le fontane pubbliche, le piazze, i cimiteri, le scuole, le infrastrutture destinate ad accogliere i poveri, le strade, ecc. mentre al Patriziato restavano i pascoli, boschi, gli alpi, i terreni, gli statuti amministrativi e gli oratori di giuspatronato» (Scolari, 2003: 44).

La modernizzazione

A partire dalla seconda metà dell'800 iniziò in Ticino il processo di modernizzazione, le cui manifestazioni principali furono l'emigrazione e l'industrializzazione, e che implicò cambiamenti che ebbero delle profonde ripercussioni sul territorio. Giovanna Scolari così sintetizza i suoi effetti sugli Enti patriziali:

- a) *«disinteresse per i beni comuni da parte di una popolazione che si è stabilita lontano dal villaggio d'origine;*
- b) *decadimento di tali beni in parallelo a quello dell'agricoltura e della pastorizia;*
- c) *l'immobilismo dell'ente che si è fermato ad un'economia di sussistenza» (Ibidem: 45-46).*

La modernizzazione comportò quindi l'inizio della crisi del Patriziato che si prolungò per decenni, crisi le cui cause sono molteplici. A questo proposito Giovanna Scolari classifica le cause tra esogene ed endogene. Appartengono alla prima oltre alla modernizzazione, la latitanza del mondo politico e l'assenza di una legge urbanistica. Alla seconda categoria appartengono: il cambiamento del rapporto con la terra, la limitazione della concessione della cittadinanza e l'inattività di certi enti (Ibidem: 50 e ss.).

La LOP del 1962

Nel 1962 il Cantone, al fine di contrastare il progressivo declino dell'Ente patriziale, decise di adottare una nuova LOP. Essa però non raggiunse lo scopo prefisso, venne *«considerata fin da subito solo una tappa, seppur di importanza basilare, nel cammino per l'elaborazione di una legge moderna che tenesse conto dei nuovi compiti che si profilavano per il Patriziato. Essa infatti, se da un lato aveva definito espressamente e definitivamente il carattere pubblico del Patriziato e aveva permesso una più stretta collaborazione tra questo ed il comune, dall'altro non aveva risolto i problemi di fondo e si era scontrata con la difficile situazione finanziaria dei patriziati (...) La LOP 1962 aveva tentato di infondere nuova vita al Patriziato nell'ambito delle strutture agricole senza però avanzare alcuna soluzione in ordine ad un diverso impiego dei suoi beni...» (Bellato, 1998-1999: 46-47).*

Per questa ragione, da più parti, si ricominciò ad invocare una nuova riforma. Alla LOP 1962 si deve il merito di aver introdotto due importanti norme allo scopo di limitare l'eccessiva privatizzazione del patrimonio patriziale: **il principio dell'inalienabilità dei beni con le relative eccezioni e la ratifica da parte del Consiglio di Stato (CdS) delle alienazioni decise dai Patriziati.**

Mozione Barchi: 1970

L'avvenimento decisivo che diede una scossa ai Patriziati fu la mozione Barchi del 1970, la quale auspicava l'integrazione dei beni patriziali nel Comune politico. Questa proposta era scaturita dalle difficoltà vissute in quegli anni da molti Comuni e Patriziati, legate all'aumento dei compiti e oneri per i Comuni, e ai cambiamenti nell'uso delle proprietà patriziali (molti terreni agricoli erano stati aperti all'urbanizzazione).

La mozione portò alla nomina di una Commissione di studio, che rilasciò il proprio rapporto nel 1975; le sue conclusioni furono chiare: i Patriziati hanno ragione di esistere. Risultava comunque evidente che l'Ente doveva modificare il proprio scopo, operando in modo maggiore a favore di tutta la comunità.

3. IL PATRIZIATO AL BIVIO

In effetti, nella seduta del 7 luglio 1970, il deputato Pier Felice Barchi (e 19 cofirmatari, appartenenti ad ogni schieramento politico) presentò una mozione per certi versi sorprendente, ma chiara, persino lapidaria. Titolo: *Nomina di una Commissione di studio per l'esame del problema dell'integrazione del Patriziato nel Comune politico.*

Testo: «*I sottoscritti deputati si permettono di presentare, giusta l'art. 48 del Regolamento del Gran Consiglio, una mozione volta a chiedere che codesto Consiglio di Stato nomini una Commissione di studio, chiamata ad esaminare dal profilo giuridico, politico e socio-economico il seguente oggetto: "Possibilità di attuare una integrazione del Patriziato nel Comune politico". Osserviamo semplicemente che il cosiddetto (si confronti la pregevole monografia del prof. dott. Pio Caroni) "dualismo comunale ticinese" ha già trovato in passato illustri censori e si presenta come una chiara anomalia nella realtà politica odierna.*».

La mozione: fu una provocazione o il frutto di un disegno preciso oppure semplicemente la constatazione di una reale difficoltà?

Il rischio immediato: annacquare storia e tradizione?

La realtà: la presenza di patrimoni fondiari notevoli accompagnata però da mezzi finanziari sempre più ridotti per la loro gestione.

Costatazione: gli scopi del Patriziato e quelli del Comune presentano molte similitudini, garantire a tutti in modo analogo attenzioni, cura, sostegno, benefici e servizi minimi. In ambedue gli istituti si amministra ciò che è locale, ma è la "famiglia" degli utenti o compartecipi che muta. Ristretta, a difesa della propria autonomia e sopravvivenza, dal Medioevo a salire fino all'Ottocento, per il patriziato (o vicinanza) e allargata con il Comune, sempre più e gradualmente a tutto l'universo di chi è presente, ma con uno sguardo di maggiore respiro ad un'appartenenza regionale, cantonale e nazionale.

Le due istituzioni si giustificano, ma si corre il rischio della sovrapposizione o della confusione, che tuttavia man mano dopo due secoli si attenua. L'evoluzione della storia vede il prevalere fatale del Comune, che assume compiti molto più estesi di interesse pubblico a favore di tutti gli abitanti. Il Patriziato, di contro, sembra far emergere in questo nuovo contesto ciò che appare un privilegio di pochi, man mano confrontati a ricchezze di patrimonio territoriale ma, per la gran parte, ad una graduale limitazione di mezzi finanziari per gestirli.

La proposta della mozione Barchi di far confluire il Patriziato, laddove esiste, nel Comune stimolò a riflettere sui singoli ruoli. La nascita del Cantone, quale ente superiore, offre una visione di sviluppo ad orizzonti più allargati: nel caso delle due forme di enti locali, organizza, coordina e sussidia, laddove necessita, ma fa prevalere l'interesse generale nella gestione della cosa pubblica. Ciò che sembra sottolineare una contrapposizione, persino una confusione, col tempo si traduce, in positivo, nella precisazione dei singoli ruoli e prevale, anche per necessità, il concetto di collaborazione, di complementarità. Gli

studi e l'evoluzione di questi ultimi anni vanno in questa direzione. Il preminente e indiscutibile ruolo del Comune, grazie all'azione del Cantone, offre con rispetto al patriziato un ruolo di complemento alla gestione territoriale e al progresso generale.

La nuova LOP del 1992

Il rischio di scioglimento paventato dalla *Mozione Barchi* diede dunque avvio a riflessioni e studi che spinsero il Patriziato sulla nuova via della promozione dell'interesse collettivo, conducendo così al riconoscimento dell'importanza dell'istituzione patriziale in Ticino.

Questa linea si è consolidata con l'approvazione della nuova LOP, che riprende le indicazioni più importanti scaturite dai lavori commissionali del 1975.

La legge ha prodotto le innovazioni seguenti:

- 1. la trasmissione dello stato di patrizio per via femminile, per filiazione e per matrimonio;**
- 2. la possibilità di concedere in via assembleare lo stato di patrizio a chi è domiciliato da almeno 10 anni nel Comune del patriziato;**
- 3. l'istituzione del fondo di aiuto patriziale;**
- 4. l'introduzione, tra i compiti degli Enti, della valorizzazione delle tradizioni locali;**
- 5. la possibilità di disconoscere Enti patriziali che non adempiono più ai requisiti della legge (anche per evitare che il Patriziato potesse diventare simile a un'associazione di diritto privato senza compiti e proprietà di interesse pubblico).**

Il Patriziato attuale

La lunga storia dell'Ente è stata costellata da un continuo sforzo di adattamento alla realtà circostante. Il Patriziato attuale è quindi il risultato di questa evoluzione, è «*un ente pubblico a tutti gli effetti che i rappresentanti si impegnano a mantenere e rendere attivo. Al fine di raggiungere tale scopo ed al fine di evitare il disconoscimento i rappresentanti dell'istituzione si impegnano in misura sempre maggiore a recuperare, rinnovare o creare ex novo delle funzioni, attenti a perseguire, in ultima analisi, il bene pubblico*» (Scolari, 2003: 60).

In generale, la maggior parte degli Enti patriziali gestisce ancora le antiche proprietà appartenenti alla comunità (boschi, alpi, pascoli, caseifici e cave). Tuttavia in funzione delle proprie peculiarità alcuni Patriziati hanno rivolto il loro sguardo anche verso altri settori: posseggono infatti infrastrutture turistiche (campeggi, campi da golf, lidi, spiagge, teleferiche, porti per natanti, ecc.), sono attivi nell'ambito immobiliare (appartamenti, negozi, magazzini, ecc.) o in quello culturale (mostre, restauri, archivi, musei, ecc.).

Pur restando ancorati al proprio passato, se ne deduce che i Patriziati sono riusciti con il passare degli anni a proiettare il proprio sguardo verso il futuro. Questa considerazione, seppur possa sembrare banale, è di fondamentale importanza poiché denota le capacità di rinnovamento insite in questa importante istituzione.

4. LEGGE ORGANICA PATRIZIALE (LOP): UNA REVISIONE CHE RAFFORZA UN RUOLO DI PUBBLICA UTILITÀ

Perché ora una revisione parziale della LOP? La legge varata nel 1992, a seguito dunque della mozione Barchi e cofirmatari, si è basata sulle conclusioni di una specifica commissione di studio che ribadì per finire la ragione di esistere del patriziato, ma nel

contempo lo invitò (e gliene diede gli strumenti) ad essere più dinamico e aperto a tutta la comunità nel gestire il territorio e ad assumersi precise responsabilità (come illustrato poco sopra).

L'attuale revisione parziale è frutto di una saggia risposta del Governo (condivisa dall'ALPA) al controverso tema promosso con l'iniziativa legislativa dei Comuni del 5 aprile 2005 per la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati. In particolare la proposta mirava a destinare il 5% dei proventi (circa due milioni di franchi) ai patriziati. Osservazione non indifferente: questa iniziativa fu anche sostenuta ampiamente dai patriziati (una novantina su 212). Il motivo: nonostante i contenuti della LOP del 1992, per molti enti patriziali i compiti di manutenzione e di gestione del territorio di interesse collettivo non poterono essere assolti a causa della mancanza di adeguati mezzi finanziari.

Qualora questo messaggio incontrasse il favore del Parlamento, la somma di due milioni di franchi sopra indicata si ritrova così concretamente proposta:

- con l'introduzione di un Fondo di gestione del territorio di un milione di franchi ogni anno e coperto interamente dal Cantone;
- con l'aumento del Fondo di aiuto patriziale da 700 mila a un milione di franchi, per metà coperto dal Cantone e per l'altra metà dai Patriziati benestanti sulla base della LOP del 1992.

Lo studio *Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese (2009)*, alla base di questa proposta governativa (condivisa dall'ALPA) ha pure individuato due filoni d'attività, tali da ridare slancio e attualità ai patriziati: il ruolo di questi enti nel rilancio turistico cantonale e gli interventi di pubblica utilità nella cura e salvaguardia del territorio (in particolare fuori dalle zone edificabili), accanto o per delega dei Comuni, coinvolti in buona parte nel processo delle aggregazioni comunali e dunque confrontati con problemi socioeconomici e territoriali nuovi e di certo più ampi. In altri termini viene anche sancito il principio di maggiore sinergia tra Comuni e Patriziati, secondo il quale il Patriziato (a dipendenza delle sue risorse) collabora con il Comune nella gestione e conservazione del territorio e dei suoi beni.

5. LE MODIFICHE DELLA LOP: FORMA E SOSTANZA

Le proposte della revisione parziale introducono quindi nuove basi legali o aggiornano quelle presenti allo scopo di intensificare la collaborazione fra Comuni e Patriziati. Nel contempo si manifesta l'intenzione di rafforzare l'ente patriziale e, nell'ottica di processi di aggregazione, si introducono semplificazioni procedurali. Naturalmente è pure l'occasione per rivedere alcuni disposti di legge da un profilo formale, rispetto all'esperienza nel frattempo maturata, di abrogarne altri per i medesimi motivi. Da sottolineare poi l'assimilazione, per taluni aspetti alla LOC: forma e sostanza significativa di una lettura e applicazione parallela appena possibile fra LOP e LOC.

6. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Complessivamente la lettura per approvazione delle novità legislative o delle modifiche (riassunte nel messaggio alle pag. 16 e 17) ha incontrato, dopo puntuali discussioni, il generale favore della Commissione.

Tre aspetti o proposte tuttavia hanno richiesto ulteriori riflessioni e approfondimenti, audizioni (in particolare con il Direttore del Dipartimento delle istituzioni e i suoi collaboratori il 28 settembre 2011) e successive decisioni.

- 6.1 La volontaria e, per questo, anche lodevole e apprezzata proposta del giovane giurista Ares Bernasconi, assistente all'Università di Lucerna, che sostanzialmente, tramite una completa e accurata tabella comparativa, mirava a giustificare la necessità di un allineamento sistematico delle norme procedurali della LOP a quelle stabilite dalla Legge organica comunale (LOC).
- 6.2 La proposta della Commissione di assegnare (art. 35) la competenza di decretare una aggregazione fra Patriziati al Gran Consiglio, anziché, come previsto, al Consiglio di Stato, con l'intento di assimilare anche in questo campo, a livello di norme, Comuni e Patriziati.
- 6.3 L'ulteriore nuova modifica dell'art. 27, con la quale, tramite la Sezione enti locali, il Consiglio di Stato invita la Commissione a prevedere una base legale, ritenuta necessaria, per procedere se del caso a tassazioni d'ufficio per i Patriziati in difficoltà.

6.1

In data 19 ottobre 2011 il Dipartimento delle istituzioni, con l'Alleanza patriziale ticinese, si è espresso così in merito al documento presentato dal MLaw Ares Bernasconi:

«A titolo generale, e quale considerazione di fondo che deve quindi valere nell'analisi complessiva del messaggio in questione, occorre rilevare che la natura e il ruolo istituzionali del patriziato ticinese sono diversi da quelli del Comune politico, per motivi storici così come per scelte politiche e legislative. L'obiettivo strategico principale della revisione parziale della LOP consiste proprio nel rafforzamento del rapporto di collaborazione fra gli enti patriziali e i Comuni nella gestione del territorio, a beneficio di tutta la collettività.

Non si è, per contro, spinto nel senso di un completo allineamento - fosse anche solo delle procedure - tra patriziato e Comune; questa sarebbe stata una scelta che non tiene conto sufficientemente della diversa natura e ruolo dei due enti pubblici.

Per questa ragione, a livello di procedure decisionali, il Consiglio di Stato ha sì proposto per taluni articoli un allineamento alla LOC o a altre leggi concernenti il Comune. Ciò tuttavia ponendosi dei limiti.

Il Governo ha quindi evitato - reputando ragionevoli le controindicazioni evidenziate da chi è direttamente operativo nel settore, quindi in primis dell'ALPA, ma anche della Sezione degli enti locali - di imporre sistematicamente, poiché non necessario, un allineamento formale alle procedure in vigore a livello comunale. In questo senso, il comunque interessante e puntuale lavoro di analisi comparativa svolto dal MLaw Ares Bernasconi tra le legislazioni organiche comunali e patriziali non appare funzionale allo scopo voluto. Al contrario, tenuto sempre in considerazione l'obiettivo che si vuole raggiungere, ci sembra che un eccessivo formalismo procedurale potrebbe comportare, in molti patriziati, concrete difficoltà a livello di messa in atto. Molte realtà patriziali possono invero contare su risorse amministrative poco o per nulla professionalizzate e basate quindi su un quasi assoluto volontariato.

Inoltre, un formale allineamento della LOP alla LOC, se da un lato potrebbe anche essere interpretato come un riconoscimento legislativo e formale del valore e dell'importanza dell'ente patriziale, d'altro canto - e soprattutto - comporterebbe notevoli e fors'anche preponderanti inconvenienti sia a breve che a medio e lungo termine. In effetti, già nell'immediato si potrebbero ipotizzare resistenze in ambito patriziale nei confronti di innovazioni, la cui reale utilità, soprattutto nei patriziati con un'attività ridotta, può essere messa in dubbio (vedi l'obbligo di lettura e approvazione del verbale dopo ogni trattanda votata dall'assemblea). Si ritiene peraltro che un perfezionamento delle regole abbia effetti

positivi solo commisurato alla capacità degli enti locali di tradurlo in atto.

D'altro lato, a medio e lungo termine, se questo primo passo di avvicinamento alla LOC dovesse essere recepito come un viatico verso un allineamento sistematico, in particolare non solo per gli aspetti formali e procedurali, ma anche per quelli sostanziali (compiti e competenze del patriziato), ci si potrebbe trovare nella situazione di dover nuovamente affrontare il quesito della necessità o meno di mantenere in vita i patriziati stessi (ritornando di fatto indietro di 30 anni), poiché oramai "sovrapposti" ai Comuni. Ciò che non è però stata la volontà del Legislatore in occasione della riforma del 1992 e del Consiglio di Stato, che con l'attuale proposta di modifica della LOP vuole rafforzare il ruolo - seppur complementare - dei patriziati nella gestione del territorio ticinese.

L'attuale situazione, e la scelta operata dal Consiglio di Stato, non devono comunque essere interpretate come un segnale che la realtà patriziale non può essere oggetto di modifiche. Si ribadisce che, laddove indispensabile, si è già colta l'occasione del messaggio in esame per modificare alcune disposizioni LOP (ad esempio per quanto concerne le regole per la tenuta della contabilità), che l'esperienza aveva indicato come veramente meritevoli di aggiornamento o che in prospettiva futura appariva utile rivedere (per qualche aspetto puntuale ci si è quindi pure allineati alla legge organica comunale o leggi speciali concernenti anche il Comune)».

6.2

Sempre nella medesima lettera del 19 ottobre 2011 i medesimi mittenti hanno espresso questo parere in merito all'eventuale modifica dell'art. 35 LOP:

«Per quanto concerne la proposta di modificare l'art. 35 LOP, nel senso di conferire al Gran Consiglio (e non, come attualmente e come riproposto nel messaggio in discussione, al Consiglio di Stato) la competenza di decidere in prima istanza le aggregazioni patriziali, facciamo presente quanto segue.

Tale modifica comporterebbe anzitutto un investimento importante di risorse finanziarie e umane, verosimilmente non richiesto dalle circostanze concrete e dagli obiettivi che si vogliono perseguire. Infatti, fermo restando il fatto che comunque in caso di contestazione viene mantenuto il diritto di ricorso al Gran Consiglio, dal momento in cui nel messaggio governativo si dice chiaramente che non vi è l'intenzione di promuovere aggregazioni patriziali che non siano volute dagli enti stessi, una procedura a livello di Governo - meglio precisata in alcuni aspetti pratici tramite la revisione parziale al vostro esame - appare meglio commisurata agli interessi in gioco; essa andrebbe a sancire e definire nel dettaglio volontà locali comunque condivise e quindi non oggetto di particolari contese.

D'altro canto, per completezza di informazione, occorre rilevare come, qualora dovesse essere modificata la competenza decisionale per le aggregazioni, parimenti si imporrebbe un'analoga modifica all'articolo 38 LOP concernente il disconoscimento. In quest'ambito, trattandosi di un provvedimento d'eccezione e tuttavia perentorio, è doveroso distinguere i casi in cui il disconoscimento si configura quale atto terminale di un processo irreversibile di carenza di risorse umane (in particolare a causa dello spopolamento, o per un purtroppo sempre più diffuso disimpegno civile e sociale), da quei provvedimenti che, invece, si impongono quale ultima ratio in caso di cattiva e/o scorretta amministrazione dell'ente pubblico. Nel primo caso, è probabile che il disconoscimento sia salutato come evento inevitabile (e fors'anche atteso), e quindi, come del resto nel caso delle aggregazioni su base volontaria, un'eventuale decisione granconsigliare altro non sarebbe che un atto formale non oggetto di particolari discussioni (se non che, come nel caso delle aggregazioni, comporterebbe un aggravio burocratico e finanziario a nostro modo di vedere evitabile).

Per quanto concerne i disconoscimenti "combattuti", per contro, attribuire al Parlamento la competenza di prima istanza in luogo del Consiglio di Stato toglierebbe al Legislativo cantonale - attribuendola invece alla superiore Istanza giudiziaria - la prerogativa di

decidere in sede di ricorso, evento che proprio per il carattere conflittuale della situazione potrebbe prodursi con facilità. Il mantenimento dell'attuale competenza del Consiglio di Stato in prima istanza, per contro, garantirebbe al Gran Consiglio l'autorità decisionale in caso di ricorso, con la prerogativa di valutare le questioni prettamente giuridiche, così come di effettuare una ponderazione degli aspetti politici della decisione».

6.3

Sulla necessità di porre una base legale per tassazioni d'ufficio di Patriziati, in occasione dell'audizione del 26 ottobre 2011 i collaboratori della Sezione enti locali avevano preannunciato una ulteriore proposta di modifica della LOP, per così dire in corso d'opera, da parte del Consiglio di Stato. Nella sua lettera del 22 novembre scorso il Governo motivava che "in effetti, nel rapporto di revisione del Controllo cantonale delle finanze del 20 novembre 2010 si invitava la Sezione degli enti locali "a voler formalizzare con base legale la possibilità di procedere a una tassazione d'ufficio e nel contempo a valutare l'opportunità di applicare misure di sensibilizzazione ed eventualmente sanzioni nel caso di ritardi o mancata presentazione delle dichiarazioni, nel rispetto di una parità di trattamento tra i Patriziati".

Pur trattandosi di casi limitati, la SEL infatti si trova regolarmente confrontata con la necessità di richiamare (anche più volte) alcuni Enti patriziali alla presentazione della dichiarazione dei redditi (ai sensi dell'art. 27 LOP). Da qui (e in neretto) quanto pure viene sottoposto per approvazione al Parlamento.

Testo attuale	Proposta di modifica
<p>b) Amministrazione e finanziamento</p> <p>Art. 27</p> <p>1Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito da una Commissione consultiva composta da uno stesso numero di membri in rappresentanza dello Stato e di delegati del patriziato.</p> <p>2Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi:</p> <p>a) il contributo annuale dei patriziati, calcolato tra il 2% e il 10% del reddito netto delle vendite di beni patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie se complessivamente superano i fr. 5000.--.</p> <p>Il regolamento di applicazione stabilisce i criteri e le modalità di determinazione del reddito netto;</p> <p>b) il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lett. a);</p> <p>c) la devoluzione dei beni dei patriziati sconosciuti.</p> <p>3Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa in un regolamento le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo di cui alla lett. a).</p> <p>4Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, può ridurre o abbandonare il contributo su richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una evidente situazione di disagio finanziario.</p>	<p>b) Amministrazione e finanziamento</p> <p>Art. 27</p> <p>1Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito da una Commissione consultiva composta da uno stesso numero di membri in rappresentanza dello Stato e di delegati del patriziato.</p> <p>2Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi:</p> <p>a) il contributo annuale dei patriziati, calcolato tra il 2% e il 10% del reddito netto delle vendite di beni patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie se complessivamente superano i fr. 5000.--.</p> <p>Il regolamento di applicazione stabilisce i criteri e le modalità di determinazione del reddito netto;</p> <p>b) il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lett. a);</p> <p>c) la devoluzione dei beni dei patriziati sconosciuti.</p> <p>3I patriziati sono tenuti a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi netti di cui al cpv. 2 lett. a). Essi devono compilare il modulo in modo completo e inviarlo, con gli allegati prescritti, al Dipartimento entro il termine stabilito.</p> <p>4Il patriziato che omette di inviare la dichiarazione dei redditi o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine.</p>

	<p>5Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale.</p> <p>6Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa in un regolamento le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo di cui alla lett. a).</p> <p>7Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, può ridurre o abbandonare il contributo su richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una evidente situazione di disagio finanziario.</p>
--	--

Anche in merito a questi tre oggetti la Commissione per finire ha condiviso osservazioni, giustificazioni, prese di posizione e proposte come descritto, giudicandole proporzionali e giustificate. Così come, in forma riassuntiva, i contenuti (pag. 50 e 51) dei tre capitoli conclusivi ("Relazioni con linee direttive e piano finanziario", "Influssi sui Comuni" e "Influssi sui Patriziati").

7. CONCLUSIONI

Per tutti i suesposti motivi, la Commissione invita pertanto il Gran Consiglio ad adottare le modifiche della legge organica patriziale del 28 aprile 1992, in particolare quelle indicate nel messaggio n. 6435 del 21 dicembre 2010, con l'ulteriore correzione dell'art. 27 (come illustrato nel presente rapporto).

Per la Commissione della legislazione:

Gianrico Corti, relatore

Agustoni - Beretta Piccoli - Caverzasio -

Celio - Galusero - Ghisolfi - Kandemir Bordoli -

Mellini - Paparelli - Pedrazzini - Rückert

Disegno di

LEGGE

organica patriziale del 28 aprile 1992; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 dicembre 2010 n. 6435 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 7 dicembre 2011 n. 6435R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4 (nuovo)

⁴Il patriziato, tenuto conto delle proprie risorse, collabora con il Cantone ed i comuni nella gestione e nella manutenzione del territorio e dei suoi beni; sono riservate le leggi speciali.

Art. 19

Abrogato

Art. 27

¹Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito da una Commissione consultiva composta da uno stesso numero di membri in rappresentanza dello Stato e di delegati del patriziato.

²Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi:

- d) il contributo annuale dei patriziati, calcolato tra il 2% e il 10% del reddito netto delle vendite di beni patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie se complessivamente superano i fr. 5000.--.
Il regolamento di applicazione stabilisce i criteri e le modalità di determinazione del reddito netto;
- e) il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lett. a);
- f) la devoluzione dei beni dei patriziati sconosciuti.

³**I patriziati sono tenuti a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi netti di cui al cpv. 2 lett. a). Essi devono compilare il modulo in modo completo e inviarlo, con gli allegati prescritti, al Dipartimento entro il termine stabilito.**

⁴**Il patriziato che omette di inviare la dichiarazione dei redditi o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine.**

⁵Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale.

⁶Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa in un regolamento le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo di cui alla lett. a).

⁷Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, può ridurre o abbandonare il contributo su richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una evidente situazione di disagio finanziario.

Art. 27a (nuovo)

a) Fondo per la gestione del territorio

¹È istituito un fondo denominato Fondo per la gestione del territorio, finanziato dal Cantone, destinato ad incentivare interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni.

²Gli incentivi possono essere accordati quando cumulativamente:

- a) gli interventi sono promossi in collaborazione da enti patriziali e comunali nell'ambito di un accordo programmatico;
- b) gli enti patriziali interessati forniscono sufficienti garanzie di funzionalità amministrativa ed operativa.

³Gli incentivi non possono superare il 50% dei costi complessivi degli interventi e saranno commisurati alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti; essi possono essere cumulati ad aiuti e contributi previsti da leggi speciali.

Art. 27b (nuovo)

b) Amministrazione e finanziamento

¹Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito dalla Commissione di cui all'art. 27 cpv. 1 e dai Servizi cantonali interessati.

²Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione, fissa in un regolamento l'apporto annuo del Cantone, le condizioni, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi, ritenuto che non vi è un diritto agli stessi.

Art. 34 cpv. 1 e 2 lett. a)

Aggregazione

¹Due o più patriziati possono essere aggregati quando ciò fosse imposto da ragioni d'interesse economico o amministrativo generali.

²In particolare, sentiti i rappresentati degli enti interessati:

- a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed una gestione più razionale dei beni di loro proprietà, a favore della comunità;

Procedura di aggregazione

Art. 35

¹La procedura di aggregazione può essere avviata:

- a) su domanda di tutti i patriziati coinvolti, ovvero per ciascuno di essi dall'Ufficio patriziale, dall'Assemblea patriziale o dal Consiglio patriziale;
- b) d'ufficio dal Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato avvia lo studio di aggregazione, definendone il comprensorio. Esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i patriziati coinvolti.

³La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato, unitamente alla presa di posizione degli uffici patriziali dei patriziati coinvolti; il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede la completazione.

⁴La proposta del Consiglio di Stato è in seguito trasmessa ai singoli Uffici patriziali, affinché entro il termine fissato la sottopongano con il loro preavviso a tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale di ogni patriziato, riuniti in assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 70; nei patriziati con il Consiglio patriziale, si esprime l'Assemblea dei cittadini patrizi.

⁵Il Consiglio di Stato decreta l'aggregazione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.

⁶Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione; se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

⁷Sono per il resto applicabili per analogia gli artt. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

Art. 51 cpv. 2

²Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve notificare il suo recapito all'ufficio patriziale.

Art. 59

¹Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie; in tal senso vi è il dovere di notifica da parte degli interessati.

²L'ufficio patriziale è tenuto a consultare regolarmente la Banca dati Movimento della popolazione.

³L'ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all'albo patriziale.

Art. 61 cpv. 3

³Abrogato

Art. 68 cpv. 1 lett. b), d), e), m)

¹L'assemblea:

- b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;
- e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;

Art. 69 cpv. 1 lett. a) e b)

¹Le assemblee ordinarie annuali sono due:

- a) la prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del patriziato;
- b) la seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

Art. 70 cpv. 2 (nuovo)

²Entro un mese dalla presentazione, l'ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosce la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.

Art. 71 cpv. 2 e 3

²L'ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sono al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.

³Il Consiglio di Stato, su istanza motivata dell'ufficio patriziale, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 2.

Art. 72a (nuovo)

**Presidente
dell'assemblea;
ufficio presidenziale**

¹Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno.

²L'ufficio presidenziale é completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.

³I membri dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

Art. 75

¹Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

²L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

³La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 77 cpv. 3

³Il presidente, i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo.

Art. 84

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 85

Abrogato

Art. 87 cpv. 2

²La rinuncia alla carica e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 85 e 86 lett. c) sono decise dall'ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 88

Abrogato

Art. 97 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

²Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 99 cpv. 2 e 3 (nuovi)

²L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

³La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Sorpassi di gestione corrente; credito suppletorio e sorpassi di credito

Art. 109 cpv. 2 e 3 (nuovi)

²Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.

³Il credito suppletorio deve essere richiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20'000.--; la richiesta deve essere presentata con apposito messaggio, non appena il sorpasso diventa prevedibile; per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.

Art. 113 cpv. 2

²Il Consiglio di Stato introduce la contabilità a partita doppia in tutti i patriziati. Il regolamento ne stabilirà modalità e tempi.

Art. 120 cpv. 2 e 3 (nuovi)

²L'ufficio patriziale lo intima al denunciato, assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.

³È applicabile per il resto la legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 125 lett. b)

b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data la facoltà di referendum.

Art. 129 cpv. 1

¹Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l'utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e la promozione socio-economica prevista dagli enti regionali di sviluppo.

Art. 131 cpv. 3

Oggetto

³Abrogato

Art. 131a nuovo

Limiti

¹L'Autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata sia d'ufficio, quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente si ravvisasse una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.

²Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.

³La procedura di vigilanza è una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale; se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.

Art. 132

¹L'Autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi patriziali, allorquando, cumulativamente:

- a) l'agire degli organi patriziali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.

²La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi patriziali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato; è riservata ai terzi l'azione di risarcimento.

Art. 133 cpv. 1, 2 e 4

¹Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell'ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

- a) abrogato;
- b) l'ammonimento;
- c) la multa fino a un massimo di fr. 2'000.--;
- d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi;
- e) la destituzione.

²Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell'esercizio dei propri incumbenti.

⁴Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.

Art. 134 cpv. 2

²La sospensione può essere decisa dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un ufficio patriziale, ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:

- a) rilascio di un attestato di carenza beni;
- b) dichiarazione di fallimento.

Art. 136

Abrogato

Art. 141

Perdurando i motivi d'intervento di cui agli art. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di aggregazione a norma dell'art. 35, rispettivamente di disconoscimento a norma dell'art. 38.

**Aggregazione,
disconoscimento**

Art. 142 cpv. 3 (nuovo)

³Se l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese.

Art. 144

**Mancata
approvazione dei
conti e dei sorpassi
di credito**

Se i conti patriziali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, l'ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.

Art. 159

Abrogato

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.